Tribunale di Alessandria, sez. Civile - 06/02/2023, n. 92. Est. Dragotto.

MOTIVAZIONE

Con atto di citazione regolarmente notificato a novembre 2020 G.S. e G. R., entrambi in qualità di eredi dalla madre V. A. deceduta il .. e la prima anche in proprio, esponevano che in data 16 settembre 2005 G.S. e la madre A. V. avevano sottoscritto, presso Poste Italiane s.p.a., l'acquisto di otto quote di partecipazione al Fondo Immobiliare denominato Obelisco, per il controvalore di totali € 20.000. Le obbligazioni avrebbero dovuto essere rimborsate alla scadenza, dopo dieci anni, il 31 dicembre 2015, ma nel corso del tempo avevano perso sempre più valore, tanto che a tale data valevano pochissimo (doc.to 7) e comunque non erano state rimborsate in quanto ne era stata deliberata la proroga per altri tre anni, fino al 31 dicembre 2018, quando il loro valore si era ormai azzerato. Agivano pertanto gli attori contro le Poste in qualità di intermediaria finanziaria, la quale non aveva adempiuto correttamente agli obblighi previsti dagli artt. 21 e 23 del D.L.vo n. 58/98 (Testo Unico Intermediazione finanziaria) e dai Regolamenti Consob di attuazione, né procedendo ad assumere le indispensabili informazioni sul profilo di rischio del cliente, né ad informarlo delle caratteristiche del prodotto che andava ad acquistare, e tantomeno procedendo a valutare l'adeguatezza del prodotto offerto al profilo di rischio dell'investitore. A tal proposito evidenziavano gli attori che il denaro investito derivava dai sudati risparmi della sig.ra V., che per tutta la vita aveva lavorato come operaia agricola percependo stipendi mai maggiori di € 1000 mensili, ed era tutto quello che la stessa aveva sul suo libretto postale, mentre G.S. era la figlia ventiseienne al momento del fatto, cointestataria del libretto per mera comodità. Inoltre la sig.ra V., munita di licenza di scuola elementare, in passato aveva investito solo ed esclusivamente in titoli assolutamente privi di rischio, quali i Buoni fruttiferi postali, e si era risolta a fare un diverso investimento solo perché così indotta da un impiegato dell'Ufficio di Postale di Valenza, che le aveva caldeggiato l'acquisto del Fondo, presentandolo come vantaggioso e sicuro, mentre così non era. Il prodotto offerto quindi era del tutto

inadeguato al profilo di rischio di entrambe le investitrici, che non avevano mai investito in nessun strumento finanziario. Agivano pertanto gli attori affinché fosse accertato il grave inadempimento delle Poste ai suoi doveri precontrattuali/contrattuali, fosse risolto il contratto di acquisto dei titoli, e Poste Italiane s.p.a. fosse condannata a risarcire il danno sofferto, pari ad € 20.000, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Si costituiva in giudizio la convenuta, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, l'intervenuta prescrizione delle domande avversarie di risoluzione del contratto e di risarcimento del danno dovendosi individuare il dies a quo dalla data dell'operazione del 16 settembre 2005, e contestando decisamente di avere violato i propri obblighi informativi, a tal proposito evidenziando in fatto : 1) che Poste Italiane non aveva posto in essere un'attività di intermediazione finanziaria ma solo di sollecitazione all'Investimento, con la conseguenza che i suoi obblighi si esaurivano nella consegna del prospetto informativo del prodotto, consegna che era puntualmente avvenuta, così come risultava documentalmente dal modulo di sottoscrizione del Fondo, ove le clienti avevano dichiarato di aver ricevuto il Prospetto Informativo 2) che in ogni caso sul modulo di ordine era evidenziato che si trattava di titolo a rischio e che sul titolo vi era conflitto di interessi da parte di Poste Italiane s.p.a., e che ciò nonostante le Poste erano state autorizzate ad eseguire l'acquisto. Chiedeva pertanto il rigetto delle domande attoree.

Nella prima memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. Poste Italiane chiedeva che in ogni caso fosse tenuto conto del fatto che, in corso di rapporto, le investitrici avevano percepito cedole per complessivi € 2.375,00, come da documentazione che produceva.

La causa veniva istruita a mezzo produzioni documentali, nonché l'interrogatorio libero e formale della sig.ra G.S. e la deposizione del teste indicato da Poste Italiane, l'impiegato P. G..

All'esito il Tribunale decide come segue.

Premesso che la domanda proposta dagli attori va qualificata non come domanda da responsabilità extracontrattuale ex artt. 1337 c.c. ma come domanda di inadempimento contrattuale e risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1218 c.c. per avere la Banca

contravvenuto agli obblighi - di informazione e valutazione dell'adeguatezza dell'operazione - impostigli dal contratto quadro di negoziazione strumenti finanziari stipulato col cliente (prodotto dagli attori sub doc.to n. 3) e dalla sua qualità di ente abilitato all'intermediazione nel mercato dei prodotti finanziari (vedi D.L.vo n. 58/98 e relativo Regolamento Consob) - va respinta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di Poste Italiane s.p.a. con riferimento alla domanda di risarcimento del danno. Deve invece essere accolta con riferimento alla domanda di risoluzione del contratto di acquisto delle obbligazioni del Fondo Obelisco - contratto diverso da quello di intermediazione finanziaria - concluso in realtà con altro ente, qui non convenuto (tale Investire Immobiliare SGR s.p.a. vedi doc.to n. 6 fascicolo Poste Italiane); domanda che va dunque rigettata.

Concentrandoci quindi sulla domanda di risarcimento, l'eccezione di prescrizione appare infondata, posto che la prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito decorre da quando il danneggiato, con l'uso dell'ordinaria diligenza, sia stato in grado di avere conoscenza dell'illecito, del danno e della derivazione causale dell'uno dall'altro, ciò che nel caso di investimento in strumenti finanziari sottoposti a quotazioni fluttuanti di mercato avviene solo quando si raggiunge la ragionevole certezza dell'impossibilità di recuperare – in tutto o in parte – il proprio investimento, ad es. per default o fallimento dell'emittente. Nel caso che ci occupa, pur non essendo stato allegato e provato che l'ente che emise le obbligazioni è definitivamente incapace di rimborsarle, ciò è tuttavia presumibile in base alla circostanza che sono ormai trascorsi molti anni dalla scadenza delle obbligazioni (nel 2015, data poi prorogata al 2018) senza che tale rimborso sia avvenuto, oltre che degli Estratti Conto Titoli prodotti da entrambe le parti da cui risulta che a dicembre 2018 i titoli in questione era divenuti privi di valore. Il dies a quo della prescrizione decennale, applicabile nel caso de quo trattandosi di responsabilità contrattuale, va dunque individuato nel 31 dicembre 2018, con la conseguenza che la domanda è stata tempestivamente proposta.

Un tanto premesso si fa precedere l'ulteriore motivazione della decisione da una breve rassegna di giurisprudenza che qui di seguito si riporta.

In tema d'intermediazione finanziaria, la violazione dei doveri d'informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi d'investimento finanziari, può dar luogo a responsabilità contrattuale, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni d'investimento o disinvestimento. Pertanto, è sufficiente che l'investitore alleghi da parte dell'intermediario l'inadempimento delle obbligazioni poste a suo carico dall'art. 21 del d.lgs. n. 58 del 1998 (integrato dalla normativa secondaria) e che provi che il pregiudizio lamentato consegua a siffatto inadempimento; l'intermediario ha invece l'onere di provare d'aver rispettato i dettami di legge e di avere agito con la specifica diligenza richiesta. Cass. 22147/10 Conformi: 4620/15; Cass. 810/16; Cass. 14335/19

In tema di intermediazione finanziaria, la pluralità degli obblighi (di diligenza, di correttezza e trasparenza, di informazione, di evidenziazione dell'inadeguatezza dell'operazione che si va a compiere) previsti dagli artt. 21, comma 1, lett. a) e b), del d.lgs. n. 58 del 1998, 28, comma 2, e 29 del Reg. CONSOB n. 11522 del 1998 (applicabile "ratione temporis") e facenti capo ai soggetti abilitati a compiere operazioni finanziarie, convergono verso un fine unitario, consistente nel segnalare all'investitore, in relazione alla sua accertata propensione al rischio, la non adeguatezza delle operazioni di investimento che si accinge a compiere (cd. "suitability rule"). Tale segnalazione deve contenere specifiche indicazioni concernenti: 1) la natura e le caratteristiche peculiari del titolo, con particolare riferimento alla rischiosità del prodotto finanziario offerto; 2) la precisa individuazione del soggetto emittente, non essendo sufficiente la mera indicazione che si tratta di un "Paese emergente"; 3) il "rating" nel periodo di esecuzione dell'operazione ed il connesso rapporto rendimento/rischio; 4) eventuali carenze di informazioni circa le caratteristiche concrete del titolo (situazioni cd. di "grey market"); 5) l'avvertimento circa il pericolo di un imminente "default" dell'emittente Cass. 1376/16

In materia di servizi di investimento mobiliare, l'intermediario finanziario è tenuto a fornire al cliente una dettagliata informazione preventiva circa i titoli mobiliari che propone e, segnatamente, con particolare riferimento alla natura di essi ed ai caratteri

propri dell'emittente, ricorrendo un inadempimento sanzionabile ogni qualvolta detti obblighi informativi non siano integrati e restando irrilevante, a tal fine, ogni valutazione di adeguatezza dell'investimento. Cass. 15936/18; conforme 18153/20

In tema di intermediazione finanziaria, l'intermediario assolve l'obbligo informativo su di lui gravante ai sensi dell'art. 28 del Reg. Consob n. 11522 del 1998 allorché raccolga preventivamente, all'atto della sottoscrizione del contratto-quadro, il profilo finanziario dell'investitore e sottoponga a quest'ultimo schede contenenti le caratteristiche descrittive degli strumenti d'investimento recanti la specifica e separata indicazione della rischiosità e della inadeguatezza dell'operazione. Cass. 22513/21

In tema di intermediazione mobiliare, ove il cliente gli affidi il solo incarico di eseguire degli ordini, ma non anche quello di consulenza in relazione alla scelta dei prodotti finanziari da acquistare e di gestione del portafoglio dei titoli stessi, l'intermediario è comunque tenuto - ai sensi degli artt. 1 e 21 del d.lgs. n. 58 del 1998 e degli artt. 28 e 29 del regolamento Consob n. 11522 del 1998 - a fornire al primo adeguate informazioni sia sulle operazioni in sé, sia quanto alla loro adeguatezza rispetto al suo profilo di rischio. Pertanto, ai fini della valutazione di adeguatezza di tali informazioni, nonché delle omissioni in esse ravvisabili, non rileva di per sé che il cliente abbia dichiarato, in sede di stipula del contratto quadro di investimento, di possedere un'esperienza "alta" con riferimento ai prodotti finanziari da acquistare ed un'elevata propensione al rischio, né che egli si sia eventualmente rifiutato di dare indicazioni sulla propria situazione patrimoniale; Cass. 18702/16

In tema di intermediazione finanziaria, nel caso in cui l'investitore proceda al compimento di un'operazione inadeguata, deve ritenersi assolto l'obbligo informativo gravante sull'intermediario ai sensi dell'art. 29 del Reg. Consob n. 11522 del 1998 allorché quest'ultimo, valutati gli elementi di giudizio in suo possesso, abbia offerto all'investitore un'effettiva spiegazione delle ragioni dell'inadeguatezza e l'investitore ne abbia autorizzato l'esecuzione esternando la sua volontà mediante ordine scritto o su altro supporto equivalente in cui sia esplicitato il riferimento alle avvertenze ricevute; tuttavia, in caso di contestazione del cliente, che alleghi l'omissione di specifiche

informazioni, grava sull'intermediario l'onere di provare, con ogni mezzo, che, invece, quelle informazioni siano state fornite, ovvero che non fossero dovute. Cass. 23570/2020

Come si evince dall'esame di queste sentenze nella sostanza incombono alla Banca due gruppi di obblighi, un primo di carattere generale al momento della conclusione del contratto quadro o periodicamente del suo rinnovo, nell'ambito del quale deve assumere dall'investitore informazioni sulla sua situazione finanziaria e patrimoniale, propensione al rischio, obiettivi degli investimenti etc.; un secondo che si riferisce invece ai singoli successivi acquisti di strumenti finanziari nell'ambito dei quali la banca deve dare informazioni dettagliate sul prodotto oggetto del contratto di acquisto e, volta per volta, valutare se si tratta di un prodotto adeguato ossia compatibile con il profilo del cliente.

Le ultime sentenze sopra menzionate pongono in particolare l'accento sul fatto che le informazioni sul prodotto devono sempre essere - in occasione di ogni acquisto e senza eccezioni - fornite e la valutazione di adeguatezza deve sempre essere di volta in volta rinnovata ed effettuata. In altre parole la banca intermediaria, prima di effettuare operazioni, ha l'obbligo di fornire all'investitore - fatta eccezione per i soli operatori qualificati di cui all'art.31 del Regolamento - un'informazione adeguata in concreto, tale cioè da soddisfare le specifiche esigenze del singolo rapporto, in relazione alle caratteristiche personali e alla situazione finanziaria del cliente, e, a fronte di un'operazione non adeguata, può darvi corso soltanto a seguito di un ordine impartito per iscritto dall'investitore in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute.

I predetti obblighi d'informazione impongono così la comunicazione di tutte le notizie conoscibili in base alla necessaria diligenza professionale e l'indicazione, in modo puntuale, di tutte le specifiche ragioni idonee a rendere un'operazione inadeguata rispetto al profilo di rischio dell'investitore, ivi comprese quelle attinenti al rischio di default dell'emittente con conseguente mancato rimborso del capitale investito, in quanto tali informazioni costituiscono reali fattori per decidere, in modo effettivamente consapevole, se investire o meno (Cass., Sez. 1, n. 12544 del 18/05/2017).

Nel caso che ci occupa parte attrice ha allegato e dato prova dell'investimento e del danno economico che le è derivato, in nesso di causa col primo, sicché spettava a Poste Italiane dare la prova di avere assunto dalle sigg.re G. e V. informazioni sulla loro situazione finanziaria e patrimoniale, propensione al rischio, obiettivi degli investimenti etc.; e di avere in occasione dell'acquisto delle otto quote del fondo Obelisco per € 2.500 l'una e un totale di € 20.000 dato informazioni dettagliate sul prodotto oggetto del contratto di acquisto e valutato se si trattasse di un prodotto adeguato, ossia compatibile con il profilo di rischio del cliente.

Parte convenuta non è riuscita a dare la prova di tali circostanze, con la conseguenza che la domanda attorea deve essere accolta.

Più in particolare occorre innanzitutto escludere che - essendo state le quote del Fondo di Investimento Obelisco collocate nell'ambito di un Offerta Pubblica di acquisto, all'interno della quale Poste Italiane s.p.a. rivestiva il ruolo di collocatore - essa fosse esentata dagli obblighi su di essa gravanti ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 58 del 1998 e 26 ss. del reg. Consob n. 11522 del 1998, dovendosi limitare a consegnare il prospetto informativo relativo all'Offerta. Ed infatti in caso di Offerta pubblica di acquisto la predisposizione, approvazione da parte delle competenti autorità e diffusione al pubblico del relativo Prospetto informativo secondo l'articolata procedura di cui agli artt. 94 e ss. D.Lvo 58/98, costituisce una garanzia ulteriore per il destinatario dell'offerta ed eventuale acquirente del prodotto finanziario, ma non fa venire meno gli obblighi di protezione che gravano sull'intermediario finanziario qualora - come nel caso che ci occupa in cui alle sigg.re V. e G. fu chiesto di aprire un rapporto di custodia e amministrazione di strumenti finanziari e si procedette all'acquisizione del profilo di rischio - questi in ogni caso proceda all'acquisto del prodotto per il cliente mediante la prestazione di "servizi di investimento" (art. 1, comma 5, t.u.f.), cioè a mezzo attività di negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini, ove la tutela del cliente è affidata all'adempimento, da parte dell'intermediario, di obblighi informativi specifici e personalizzati.

Occorre poi escludere che Poste Italiane abbia proceduto con diligenza a raccogliere il profilo di rischio delle due clienti.

È sufficiente dare un'occhiata al modulo prodotto sub 3 dalle Poste e sub 4 dalle attrici, per accorgersi dall'assoluta sciatteria e approssimazione con cui è stato compilato: manca del tutto ogni indicazione in ordine alle disponibilità liquide delle investitrici, la loro disponibilità a termine, il tipo di strumenti finanziari già acquistati, la loro capacità reddituale annua; gli unici campi barrati riportano che l'esperienza delle investitrici in materia di strumenti finanziari era MEDIA, così come la propensione al rischio, con obiettivo di crescita del capitale investito. Si tratta di informazioni che non si comprende come l''impiegato bancario che procedette all'intervista delle clienti si sia procurato, e che stridono con la mancanza di informazioni concrete sulla reale situazione economico/finanziaria e professionale delle investitrici.

A tal proposito - mentre gli attori hanno allegato che V. A., effettiva proprietaria dei risparmi che andava ad investire nel fondo Obelisco, era una modesta operaia agricola con la licenza elementare che solo a patto di enormi sacrifici era riuscita a mettere da parte i 20.000 Euro, unici risparmi che Poste Italiane le fece investire nel fondo Obelisco, mentre la figlia G.S. era una giovane di 26 anni che si stava appena affacciando al mondo del lavoro - Poste Italiane non ha allegato e tantomeno provato alcunché per confutare quanto sostenuto dagli attori; al contrario le produzioni effettuate in corso di causa dalla convenuta hanno confermato che gli unici investimenti effettuati fino a quel momento da madre e figlia erano stati Buoni Fruttiferi postali. Sicché appare evidente che le povere malcapitate, ben lungi dall'avere un'esperienza media negli investimenti in strumenti finanziari, non ne avevano alcuna; così come è evidente che avendo in quel momento solo 20.000 Euro probabilmente derivati dalla scadenza di Buoni Postali, e nessun altro investimento, la loro propensione al rischio era minima, anzi inesistente. Anche la barratura dell'obiettivo di investimento consistente nella crescita del capitale investito, mentre fino a quel momento le due clienti si erano accontentate degli interessi prodotti dai buoni fruttiferi, rende evidente che il modulo fu compilato dal funzionario postale non per raccogliere l'effettivo

profilo di rischio delle clienti, ma per creare artificiosamente un profilo di rischio vagamente compatibile con il prodotto offerto.

D'altro canto è provato e non contestato, sia documentalmente che a mezzo la deposizione del teste P., che nell'autunno del 2005, allorché fu presentata l'OPA che ci occupa, le varie Filiali della Poste furono state sollecitate con ordini venuti dall'alto a collocare il maggior numero possibile di quote del Fondo Obelisco e che Poste Italiane, in qualità di collocatore, percepiva dall'operazione rilevanti commissioni. Ciò è tanto vero che persino nell'ordine d'acquisto (doc.to 5 attori e doc.to 1 Poste) è scritto a chiare lettere che le Poste operavano in conflitto di interesse con il cliente.

Neppure la convenuta ha provato di avere, in occasione dell'acquisto delle otto quote del fondo Obelisco per € 2.500 l'una e un totale di € 20.000, dato alle clienti informazioni dettagliate sul prodotto oggetto del contratto di acquisto e valutato se si trattasse di un prodotto adeguato, ossia compatibile con il profilo di rischio del cliente.

Circa il primo punto come già detto non è sufficiente per le Poste allegare di avere consegnato il Prospetto Informativo sul prodotto che proponeva per ritenere assolti gli obblighi informativi su di essa gravanti; si è già detto infatti che mentre il prospetto informativo rende un'informazione volta alla generalità del pubblico, le informazioni di cui all'art. 21 del d.lgs. n. 58 del 1998 e 26 ss. del reg. Consob devono essere modulate e mirate tenendo conto delle caratteristiche dell'investitore, in modo da renderlo effettivamente in grado di comprendere se il prodotto è a lui adatto e quali siano i rischi che corre nell'acquistarlo: nel caso di specie Poste Italiane non ha dato la prova di avere fornito alle sig.re G. e V. tali qualificate informazioni, al contrario nel corso del suo interrogatorio formale la sig.ra G. ha affermato che il P. non fece altro che caldeggiare l'acquisto del prodotto, decantandone le caratteristiche positive, senza mai mettere in luce quelle negative; mentre il teste P. nulla ha riferito riguardo al caso concreto, limitandosi a ricordare vagamente come si comportava di solito in tali occasioni, oltre a sostenere (falsamente in quanto la circostanza non è stata confermata ed anzi risulta smentita dalle prove documentali in atti, tra cui i movimenti dei depositi al risparmio da cui risulta che gli unici movimenti in avere erano davvero i

modestissimi emolumenti della V.) che certamente la V. aveva altri risparmi, altrimenti non le avrebbe proposto di investirli tutti in quel Fondo. Né, allo scopo di fornire un'informazione completa e veritiera, può bastare il laconico cenno posto sull'ordine di acquisto, ove alle clienti venne fatto firmare che il prodotto era un "titolo a rischio" (si noti, senza alcun chiaro riferimento al rischio di perdita dell'intero capitale investito).

Anche riguardo al secondo punto (valutazione, gravante sull'intermediario, se si trattasse di un prodotto adeguato e compatibile con il profilo di rischio del cliente e segnalazione al cliente in caso di inadeguatezza) le Poste non hanno dato alcuna prova che le possa scagionare, in particolare non risulta in alcun modo che il funzionario postale si sia posto il problema dell'adeguatezza dell'investimento che andava a proporre e abbia segnalato alle clienti l'evidente non adeguatezza: al contrario, secondo quanto dichiarato dalla G. in interrogatorio, sembra che il P. avesse come unico scopo, contrario all'interesse delle malcapitate clienti, quello di collocare ad ogni costo il prodotto, disinteressandosi del tutto delle possibili conseguenze del suo operato.

In conclusione risulta chiaramente dalle risultanze processuali che Poste Italiane s.p.a. si è resa gravemente inadempiente agli obblighi su di essa gravanti in qualità di intermediaria finanziaria, nei confronti delle sigg.re V. e G.: ne consegue l'accoglimento della richiesta risarcitoria degli attori, anche in qualità di eredi della sig.ra V..

Il danno deve liquidarsi in misura pari alla differenza fra quanto investito e l'attuale valore delle quote acquistate, pari a zero in base a quanto prodotto dagli attori sub doc.to n. 7, non contestato dalla convenuta, e quindi pari ad € 20.000.

Da tale cifra devono essere sottratti € 2.375 che le investitrici hanno percepito a titolo di cedole negli anni fra il 2007 e il 2009 (oltre al doc. to n. 11 delle Poste si vedano altresì gli estratti conto prodotti all'udienza del 2 novembre 2022 da cui risultano i tre accrediti rispettivamente di € 1000, € 975 ed € 400), così giungendosi ad € 17.625. Sul punto si vedano le seguenti due massime, di cui la seconda proprio in materia di cedole obbligazionarie: "La "compensatio lucri cum damno" integra un'eccezione in senso lato, vale a dire non la prospettazione di un fatto estintivo, modificativo o impeditivo

del diritto altrui, ma una mera difesa in ordine all'esatta entità globale del pregiudizio effettivamente patito dal danneggiato ed è, come tale, rilevabile d'ufficio dal giudice il quale, per determinarne l'esatta misura del danno risarcibile, può fare riferimento, per il principio dell'acquisizione della prova, a tutte le risultanze del giudizio. Cass. 26757/20

La corretta applicazione del criterio generale della "compensatio lucri cum damno" postula che, quando unico è il fatto illecito generatore del lucro e del danno, nella quantificazione del risarcimento si tenga conto anche di tutti i vantaggi nel contempo derivati al danneggiato, perché il risarcimento è finalizzato a sollevare dalle conseguenze pregiudizievoli dell'altrui condotta e non a consentire una ingiustificata locupletazione del soggetto danneggiato. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che aveva correttamente quantificato il danno, conseguente all'acquisto di obbligazioni argentine, in misura pari al capitale investito, sottraendo da tale importo il valore delle cedole riscosse ed il controvalore dei titoli concambiati, considerati un arricchimento derivante dal medesimo fatto illecito). Cass. 16088/18.

La somma di € 17.625, trattandosi di debito di valore, deve essere rivalutata dal 31 dicembre 2018 ad oggi ed inoltre sulla stessa competono gli interessi moratori, nella misura di quelli legali dalla stessa data al saldo.

Per effetto della superiore operazione la somma dovuta è quindi pari ad € 20.392,13, oltre interessi dalla data di pubblicazione di questa sentenza al saldo.

Le spese legali, che seguono la soccombenza della convenuta, si liquidano in base al D.M. 55/14 aggiornato dal D.M. 147/22, tabella 2, causa di valore compreso fra € 5.200 e € 26.000, valori medi.

P.Q.M

Il Tribunale di Alessandria, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, istanza, deduzione ed eccezione:

1) In accoglimento della domanda di risarcimento del danno contrattuale condanna Poste Italiane s.p.a. a pagare agli attori la somma di € 20.392,13, oltre interessi dalla data di pubblicazione di questa sentenza al saldo.

Condanna inoltre Poste Italiane s.p.a. a rifondere agli attori le spese di lite che liquida in € 264 per esborsi ed € 5.077,00 per compensi, oltre al 15% sul compenso per spese generali, CPA ed IVA come per legge;

Così deciso in Alessandria, il 31 gennaio 2023

Il Giudice

(dott.ssa Antonella Dragotto)